



CORTE FEDERALE DI APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

Composta dai Signori:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Prof. Avv. Giulio VESPERINI | <i>Presidente</i> |
| - Avv. Felice VACCARO | <i>Giudice componente</i> |
| - Avv. Lorenzo FUSCO | <i>Giudice componente</i> |

riunitasi in data 18 maggio 2025 mediante collegamento su piattaforma Zoom, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, con la partecipazione del reclamante, signor Daniele Bovolato, del suo difensore, Avv. Alessandro Michielan, del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, assistito dal Segretario dell'Ufficio, Avv. Beatrice Morabito, nonché del Procuratore Coni Prof. Avv. Aristide Police, ha emesso la

DECISIONE N. 6 / S.S. 2024-2025

§ § §

Il Signor Daniele Bovolato ha proposto reclamo il 26.05.2025 avverso la decisione n. 11/s.s. 2024-2025 Tribunale Federale F.I.R., di condanna alla sanzione a mesi 6 (sei) di interdizione per violazione degli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, 20.1 e 21.1 del Regolamento di Giustizia F.I.R., per aver dichiarato all'udienza 28.01.2025 nel procedimento disciplinare PF 2024/010, che il suddetto procedimento era stato avviato in mala fede per escluderlo dalla competizione quale candidato consigliere federale nelle elezioni del settembre 2024.

*

**FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Ha rilevato, nel primo motivo, la nullità della decisione impugnata per violazione dell'art. 73 comma 3 Regolamento di Giustizia, nel non essergli stata assicurata ragionevole ed equivalente possibilità di difesa; nel non esser stata valutata la frase emessa nei suoi confronti all'udienza del 20.12.2024 dal Procuratore Aggiunto Avv. Bevivino, “quei sorrisini tieniteli al Nord Italia”, riportata nella sua comunicazione mail del 05.05.2025 inviata all'indirizzo del Tribunale Federale.

Secondo il reclamante, pur avendo acquisito al fascicolo la comunicazione suddetta, il Tribunale Federale istruiva poi il processo soltanto in base alla documentazione offerta come prova dalla Procura Federale, senza tener conto neppure dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p., avendo limitato il suo esame all'esimente prevista dall'art. 598 c.p., ritenuta inammissibile.

Il Tribunale aveva inoltre accolto la richiesta di differimento di udienza ad horas del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, rigettando invece medesima istanza presentata dal reclamante, con evidente disparità di trattamento.

Non gli era perciò stata garantita “ragionevole ed equivalente possibilità di difesa”.

Nel merito, il Bovolato affermava l'insussistenza di profili di responsabilità nell'aver nella sua nota del 05.05.2025 replicato all'espressione pronunciata all'udienza 20.12.2024 dal Procuratore Aggiunto Avv. Bevivino: “...quei sorrisini tieniteli al Nord Italia...”, richiamando l'esimente ex art. 599 c.p. della provocazione da questi subita, di cui riteneva sussistenti i presupposti, con riferimento in proposito giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 17155/2024) e di merito, in punto di non necessità di perfetta proporzionalità tra offesa e reazione (Corte Appello Taranto n. 273/2022).

In via istruttoria, il reclamante chiedeva, sottolineata la violazione del principio di equidistanza e rispetto tra le parti nel comportamento del Procuratore aggiunto Avv. Bevivino, audizione a testi dei componenti della Corte Federale d'Appello all'udienza



CORTE FEDERALE DI APPELLO

20.12.2024, sulla circostanza della pronunzia da parte del Procuratore Aggiunto della frase: “quei sorrisini tieniteli al Nord Italia”;

chiedeva “preliminarmente, in rito”, declaratoria della nullità della decisione n. 11/s.s. 2024-2025 Tribunale Federale per violazione dell’art. 73 c. 3 Regolamento Giustizia F.I.R.;

nel merito, l’assoluzione, con riforma della decisione del Tribunale Federale, ritenuti insussistenti ex art. 599 c.p., i profili di responsabilità a lui ascritti nei confronti del Procuratore Aggiunto Avv. Bevivino.

Con memoria del 03.06.2025 il Procuratore Nazionale dello Sport Prof. Avv. Aristide Pollice ed il Procuratore Federale F.I.R. Avv. Prof. Fabio Pennisi, chiedevano il rigetto del reclamo e la piena conferma della decisione impugnata, rilevata l’infondatezza dell’eccezione preliminare del Bovolato di nullità della decisione per violazione art. 73 c. 3 Regolamento Giustizia F.I.R.; il Procuratore Federale aveva richiesto esclusivamente il differimento dell’orario dell’udienza per concomitante impegno professionale documentato; il Bovolato invece aveva depositato, personalmente, una nota, in violazione degli artt. 65 Regolamento Giustizia FIR e 27 co. 2 Codice Giustizia CONI, senza documentare l’asserito impedimento del proprio difensore, di cui non indicava neppure il nome.

Secondo la Procura inoltre la presenza del Procuratore Nazionale dello Sport non era obbligatoria, in presenza comunque del Procuratore Federale.

Nel merito, la scriminante ex art. 599 c.p., richiamata dal Bovolato per la frase: “quei sorrisini tieniteli al Nord Italia”, non era invocabile nella presente fattispecie, stante la mancata verbalizzazione all’udienza della frase suddetta ed il mancato rilievo del suo difensore sulla mancata verbalizzazione. Non era sostenibile il perdurare di uno stato di ira per oltre un mese, in assenza di reazione tempestiva, mai manifestata dal Bovolato



CORTE FEDERALE DI APPELLO

nel periodo tra la presunta offesa (10.12.2024) e la reazione sanzionata (28.01.2025) di ben 38 giorni.

Le affermazioni del reclamante erano inveritieri e contraddittorie; egli si era infatti candidato regolarmente alla carica di Consigliere Federale, senza che la Commissione verifica poteri o l’Avv. Bevivino avessero mosso rilievi in proposito; ne era emersa pertanto la volontà offensiva ai danni dell’espONENTE della Procura Federale, dovendo il reclamo esser respinto previa declaratoria di inammissibilità della richiesta di prova orale dei componenti della Corte.

Con decreto del 29.05.2025 il Presidente F.F. della Corte Federale d’Appello, letto il reclamo del tesserato D. Bovolato avverso la decisione n. 11/s.s. 2024/2025 del Tribunale Federale, fissava la discussione, mediante collegamento sulla piattaforma Zoom, per il giorno 18.06.2025 ore 14.30.

L’udienza si svolgeva effettivamente con le modalità e nella data suddette, avanti alla Corte Federale d’Appello, Presidente f.f. Prof. Avv. Giulio Vesperini, componenti Avv. Felice Vaccaro, Avv. Lorenzo Fusco, in presenza del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, Avv. Beatrice Morabito segreteria Procura, Prof. Avv. Aristide Police Procuratore Coni, Avv. Alessandro Michielan difensore del reclamante Daniele Bovolato.

*

Dato inizio al dibattimento, il difensore del reclamante, contestata la memoria della Procura, richiamava i motivi in fatto e diritto del reclamo, insistendo nella richiesta di audizione, quali testi, dei componenti della Corte Federale d’Appello; affermava che nella memoria della Procura non era stato dato rilievo agli artt. 2 del Regolamento Giustizia CONI e 67 Regolamento Giustizia F.I.R., insistendo nella richiesta di



CORTE FEDERALE DI APPELLO

declaratoria di nullità della decisione reclamata e di insussistenza di responsabilità del Bovolato stante l'esimente della provocazione, con sua assoluzione.

Il Procuratore Federale Avv. Pennisi, segnalata la mail inviata tramite pec dal Sig. Bovolato, insieme a documenti ritenuti inconferenti, lo stesso 18.06.2025, rinviava alla memoria della Procura del 03.06.2025; il reclamante Bovolato dichiarava di non aver inviato pec personale alcuna nel giorno dell'udienza.

Il Procuratore Nazionale dello Sport riferiva d'aver ricevuto una pec il giorno dell'udienza, da lui trasmessa alla segreteria della Corte, contenente dichiarazioni non rilevanti per il giudizio, ma costituente manifestazione di condotta non commendevole del mittente.

La Corte dichiarava chiusa l'udienza alle ore 15.20, riservandosi; si riuniva quindi in Camera di Consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo, riservando il termine di 10 giorni per il deposito delle motivazioni

MOTIVI DELLA DECISIONE

*

Sull'istanza di ammissione in via istruttoria di audizione quali testi dei componenti della Corte Federale d'Appello (Avv. Andrea Caranci, Presidente; Avv. Andrea Mazzei, Dott. Luigi Caso, Giudici Componenti) sulla pronuncia da parte dell'Avv. Bevivino della frase discriminatoria “quei sorrisini tieniteli al Nord Italia”

La Corte ne ritiene l'inammissibilità, in assenza di elementi probatori che il reclamante non ha fornito, in violazione del principio di onere della prova, a conferma che quella frase sia mai stata pronunciata.

Ritiene in proposito la Corte corretto il rilievo nella memoria della Procura, che fa proprio, che di quella frase non vi sia traccia alcuna nel verbale d'udienza, avente valore



CORTE FEDERALE DI APPELLO

di atto di fede privilegiata, con richiamo a giurisprudenza di legittimità; né vi sono state sollecitazioni del difensore del Bovolato per la sua verbalizzazione o rilievi per la mancata verbalizzazione all'udienza del 20.12.2024 od in quella successiva del 20.01.2025.

Il verbale delle due udienze costituisce pertanto risultanza istruttoria acquisita al processo, escludendo l'avvenuta pronuncia della frase in contestazione da parte del Procuratore Avv. Bevivino, rendendo inammissibile l'istanza.

*

Sulla richiesta di declaratoria di nullità della decisione del Tribunale Federal n. 11/s.s. 2024-2025 per violazione dell'art. 73 comma 3 Reg. Giustizia F.I.R., per mancata assicurazione al reclamante di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa e mancato esame della comunicazione mail del 05.05.2025

L'asserita violazione è infondata secondo la Corte.

L'espressione del Procuratore Aggiunto Avv. Bevivino all'udienza 20.12.2024: “quei sorrisini tieniti al Nord Italia”, che secondo la comunicazione pec. Del Bovolato del 05.05.2025 sarebbe stata irriguardosa e discriminatoria nei suoi confronti, dovendo consentire l'esame dell'esimente della provocazione, non era invece stata esaminata, facendogli mancare la “ragionevole ed equivalente possibilità di difesa rispetto alla Procura Federale” prevista dall'art. 73 comma 3 Regolamento di Giustizia F.I.R.

Osserva peraltro la Corte che il Bovolato non ha tenuto conto del combinato disposto dell'art. 27 co 2 Codice di Giustizia CONI e dell'art. 65 Reg. Giustizia F.I.R.

L'art. 27 co. 2 della Giustizia CONI, dispone che “...salvo diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore...”.



CORTE FEDERALE DI APPELLO

L'art. 65 Regolamento Giustizia F.I.R., al p. 1 lett. b) dispone che l'instaurazione di procedimento dinanzi al Tribunale Federale avvenga "...con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale..."; al punto 2 che "...le parti non possono stare in giudizio se non con l'assistenza di un difensore..."

Il deposito della comunicazione del 05.05.2025 è stato invece effettuato da parte del solo Bovolato, in assenza di suo difensore, circostanza pacifica, in palese violazione delle norme citate, come correttamente rilevato nella memoria difensiva della Procura del 12.06.2025.

La sua personale scelta od omissione, nella conduzione della difesa, nel non farsi assistere da difensore nel deposito della sua comunicazione del 05.05.2025, non può pertanto esser ritenuta violazione dell'art. 73 comma 3 "...in ordine alle ragionevoli – equivalenti possibilità di difesa...".

*

Sull'insussistenza asserita dal reclamante di profili di responsabilità del Bovolato ex art. 599 c.p., motivo per la declaratoria di non punibilità nel merito

La Corte ritiene che la scriminante suddetta non sia invocabile nel presente caso, stante in fatto il lungo tempo trascorso, ben 38 giorni tra la presunta offesa, in data 20.12.2024 e la reazione oggetto di sanzione in data 28.01.2025, sembrando illogico il perdurare di uno stato di ira per un periodo così prolungato, in assenza di reazioni tempestive.

Ciò tenuto conto che la scriminante ex art. 599 c.p., da cui consegue la non punibilità, in caso di provocazione, è prevista nell'ipotesi di comportamento "determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso".

La testuale disposizione della norma non consente interpretazioni discrezionali ed estensive ricordato che del "fatto ingiusto" (l'espressione "quei sorrisini tieniteli al Nord



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Italia") il reclamante non ha fornito prova della sua effettiva pronuncia; è inoltre certa l'inesistenza del necessario legame temporale "...subito dopo di esso...", cioè subito dopo l'asserita provocazione. L'esimente invocata dal reclamante, carente del presupposto di fatto "subito dopo", è pertanto inammissibile ed infondata.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello riunitasi in Camera di consiglio, respinge l'istanza di ammissione della prova testimoniale.

Dichiara l'inammissibilità delle eccezioni preliminari per il combinato disposto dell'art. 27, comma 2, del codice di Giustizia sportiva del Coni e dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia FIR.

Letti i documenti, esaminate le difese ed ascoltate le parti, dichiara infondato nel merito il reclamo e conferma la Decisione n. 11 del Tribunale federale s.s. 2024/2025.

Fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025

Il Presidente della Corte Federale d'Appello

(Prof. Avv. Giulio Vesperini)
Giulio Vesperini

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 20/06/2025

PUBBLICATA

23/06/2025

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it